

quale eccedenza passiva quinquennale sarà portata a carico del quinquennio futuro.

Annualmente verrà, tuttavia, liquidato alla Cassa un acconto pari alla metà del presunto ammontare della coincidenza relativa all'esercizio scaduto, salvo ad effettuare il conguaglio complessivo a quinquennio compiuto.

2°) Per le polizze vita abbinate alle assicurazioni fidejussorie, per le quali la Cassa funzionerà, nei rapporti con le Agenzie Generali dell'Istituto, come un'Agenzia locale;

a) il 35% del premio di primo anno effettivamente incassato se trattasi di contratti di almeno venti anni di durata; e per i contratti di durata inferiori una provvigione proporzionalmente ridotta;

b) il 2% dei premi incassati a partire dal 2° anno di assicurazione.

La Cassa, infine, si è obbligata a versare, quale cauzione, appena entrerà in vigore la Convenzione in esame, la somma di L. 30.000 (trentamila) in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: cauzione che verrà aumentata fino a L. 100.000